

Sicurezza sul lavoro. Intesa Stato-regioni sui criteri per valutare lo stress **Pag. 33**

Previdenza. L'Inps stabilisce la tempistica per chiudere le pratiche **Pag. 33**

Cassazione. La sospensione condizionale della pena prevale sull'indulto **Pag. 34**

Riscossione. Ruoli rateizzabili se si dimostra l'impatto della crisi **Pag. 35**

Sabato 16 Ottobre 2010 - N. 284

www.isole24ore.com

Fisco internazionale. Magistro: meno controlli a chi sceglie la trasparenza

Per il transfer pricing accertamenti mirati

Imprese preoccupate per i tempi stretti e i costi

Antonio Criscione
Mara Monti
ROMA

Più di tremila soggetti interessati considerando solo le imprese di grandi dimensioni (ovvero circa l'80%). Il transfer pricing è un fenomeno molto rilevante e l'adeguamento agli standard internazionali avvenuto con la manovra d'estate e con il provvedimento delle Entrate del 29 settembre (una circolare è attesa entro un paio di settimane) è destinato a cambiare i controlli fiscali per uno degli aspetti più spinosi (i prezzi di trasferimento) nel rapporto tra fisco e contribuenti. Ne è convinto Luigi Magistro, direttore Accertamento dell'agenzia delle Entrate, per il quale «ormai possiamo dire che siamo in linea con le più avanzate esperienze internazionali. Inoltre si fa un altro passo nell'attuazione dello Statuto del contribuente sotto il profilo del principio della corretta collaborazione tra fisco e cittadini. Le imprese adottano un principio di trasparenza verso l'amministrazione e quest'ultima ne riconosce la buona fede». Predisporre la documentazione e comunicarla all'agenzia delle Entrate comporta, infatti, che in caso di accertamento qualora ci fossero differenze di valutazione tra agenzia e impre-

se, il recupero varrebbe solo per le imposte senza applicazione di sanzioni. Non sono esclusi quindi possibili accertamenti, ma il rischio che le imprese corrono per questioni "valutative" si attutiscono decisamente. L'adesione al sistema di "trasparenza" con il fisco comporterà anche altri vantaggi per le imprese, che Magistro riassume così: «Accedere a un sistema di trasparenza su questo filone, permetterà di attribuire alle imprese un profilo di rischio minore ri-

IL PRINCIPIO
La comunicazione della documentazione all'agenzia farà da scudo alle sanzioni

spetto a chi non lo fa. Questo inevitabilmente influisce sulla possibilità di essere controllati».

Magistro spiega così la strategia delle Entrate: «Finora ci siamo concentrati su quella che potremmo definire pianificazione fiscale "aggressiva". Ora stiamo passando a occuparci dei fattori di rischio più diffusi. E il transfer pricing, con il fenomeno della "importazione dolosa" delle per-

date in Italia e gli strumenti finanziari ibridi, rappresentano per le imprese multinazionali i maggiori fattori di rischio». Soprattutto per i soggetti maggiori, quindi, si tratta di un tema strettamente legato al tutoraggio, che ne risulterebbe "alleggerito".

Per le imprese la valutazione del provvedimento è positiva, anche se con qualche distinguo, concentrato soprattutto su costi e tempi dell'operazione, visto che le comunicazioni alle Entrate andranno fatte entro la fine dell'anno. Per Andrea Manzitti, direttore del progetto fisco di Confindustria, «non si può che lodare il legislatore e l'amministrazione quando assumono iniziative che ci portano al livello delle più avanzate esperienze internazionali. Sempre che la norma venga applicata con lo spirito con cui finora l'argomento è stato affrontato dall'Agenzia. L'unico problema è forse quello dei tempi visto che è fissato dalla legge. Ci aspettiamo che con il prossimo milleproroghe il tempo a disposizione sia spostato almeno al 30 giugno».

Una preoccupazione sull'aumento dei costi di gestione della variabile fiscale è venuto ieri dal congresso mondiale dei direttori finanziari, organizzato a Roma da Iafei-Andaf, dove pure

il nuovo sistema è stato salutato come un'opportunità per le imprese. Una preoccupazione confermata dall'esperienza tedesca. «Il peso della documentazione da presentare è un costo notevole anche per una società multinazionale come la nostra» fa notare Georg Geberth, fiscalista della Siemens.

Dal canto suo Adriano Di Pietro, ordinario di diritto tributario a Bologna, commenta: «In genere gli stati procedono a riproduzioni parziali delle regole Ocse. E questo può essere fuorviante. Certo si possono avere scopi come la semplificazione, la maggiore appetibilità per gli investimenti stranieri o il miglioramento dei rapporti con i contribuenti. L'adesione integrale al modello Ocse sarebbe però sicuramente la scelta migliore».

Per Guglielmo Maisto, professore all'Università cattolica di Piacenza, «il provvedimento è destinato a migliorare i rapporti soprattutto con i gruppi stranieri che non erano abituati a vedersi applicate sanzioni per questioni valutative». Maisto si dice fiducioso sul fatto che le Entrate useranno con prudenza la norma che richiede la completezza dell'informazione. In fondo bisogna ricordare che la stessa Ocse afferma: «Transfer pricing is not an exact science».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moda & imposte



Indagine chiusa su Dolce e Gabbana Il pm: evasione per 840 milioni

La procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sugli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana (nella foto) e altre cinque persone. L'accusa formulata dalla pm Laura Pedio è di truffa ai danni dello Stato e di infedele dichiarazione per un'evasione che ammonterebbe a circa 840 milioni di euro di imponibile. La multinazionale della moda ha creato tra il 2004 e il 2005 una società in Lussemburgo, la Gado, - ma di fatto gestita dall'Italia - alla quale ha trasferito i marchi del gruppo. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei brand sono stati perciò tassati (indebitamente) all'estero anziché dal Fisco italiano. I marchi, inoltre, sarebbero stati ceduti a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, ottenendo così un ingiusto risparmio di imposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irap. Dopo la Cassazione

Campagna delle categorie per i rimborsi

ROMA

L'Irap sotto l'assedio dei piccoli. «I tempi sono maturi per percorrere la strada della richiesta di rimborso per l'Irap indebitamente versata»: così si conclude un comunicato diffuso ieri da Rete Imprese Italia sulla vicenda dell'imposta regionale dopo le ultime prese di posizione della giurisprudenza. Con tre sentenze dello scorso 13 ottobre, infatti, la Corte di cassazione ha escluso l'imposta per gli imprenditori individuali privi di una autonoma organizzazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 e del 15 ottobre).

Ora parte la carica delle associazioni. Innanzitutto per ottenere un chiarimento dall'agenzia delle Entrate su come comportarsi per il futuro. Naturalmente a partire dai prossimi accounti di novembre.

Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti riassumono così la posizione dei giudici: «L'imprenditore che lavora con le sole sue forze e con pochi beni strumentali non deve pagare l'Irap». E il loro comunicato continua: «Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori di servizi che si trovano nelle condizioni previste dalla Cassazione sono numerosi e, a loro, è necessario dare certezza sull'assoggettamento o meno al tributo».

Due quinti le richieste. La prima è rivolta al Governo: «affinché, in primo luogo, l'Amministrazione finanziaria prenda atto di tale nuovo orientamento giurisprudenziale ed emani, in via interpretativa, precisi indirizzi operativi ai propri uffici e agli operatori economici come già avvenuto nel caso delle attività libero professionali». La seconda direttamente al legislatore: «Per dare maggiori certezze ai piccoli imprenditori, è auspicabile, che vengano definiti legislativamente i contorni dell'esenzione dall'imposta come avvenne in passato per l'Ilor». E si ricorda che la richiesta di punti di riferimento era stata avanzata già a partire dallo

scorso mese di luglio.

Le richieste di precisazioni e chiarimenti, però, non sono l'unica mossa delle associazioni. Queste ultime sfuggire l'occasione di annunciare una campagna di richieste di rimborsi da parte dei contribuenti che si "riconoscono" nelle coordinate fissate dalle sentenze della corte di Cassazione. L'annuncio non sembra un invito a muoversi in ordine sparso e quindi a breve è prevedibile che le associazioni accompagnino i loro iscritti nella predisposizione delle istanze di rimborso. Anche perché la proposizione dell'istanza permette di impugnare il silenzio assenso nel "biblico" tempo di dieci anni. Se, invece, scadono i termini di prescrizione per l'istanza, si perde ogni possibilità di recupero.

La strada tracciata dalla Cassazione è chiara e la platea dei potenziali interessati è ampia, comunque la si voglia calcolare. E il pericolo per le casse dell'Erario è rilevante, soprattutto se si moltiplicano le somme a rischio per le annualità ancora aperte per il rimborso ovvero gli ultimi quattro anni.

An.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La disciplina. Autovalutazioni

Valore congruo senza criteri prefissati

Luca Gaiani

Cambia l'approccio delle imprese alla documentazione dei transfer price. Le società che operano con consociate non residenti hanno d'ora in poi un duplice interesse a mettere nero su bianco il criterio adottato per la determinazione dei prezzi: oltre a supportare il calcolo del reddito imponibile, ciò consentirà di evitare le sanzioni in caso di rettifiche operate dal fisco su questo tema.

La normativa italiana, al pari di quella dei principali paesi industrializzati, stabilisce che i componenti reddituali (costi e ri-

cavi) derivanti da operazioni con società del gruppo non residenti (sia black list che white list) devono essere quantificati, ai fini fiscali, secondo il criterio del valore normale dei beni o dei servizi acquistati o venduti, cioè in base al corrispettivo che sareb-

LINEE GUIDA

Le Entrate chiedono alle imprese di esplicitare il metodo seguito e di tener conto dei principi della libera concorrenza

be fissato in condizioni di libera concorrenza.

Il Tuir non stabilisce criteri specifici per quantificare il valore normale e neppure si impone di illustrare, in via preventiva e secondo standard prefissati, come il prezzo intercompany viene fissato a livello di gruppo e con quale metodo se ne è verificata la congruità rispetto al mercato. In sede di verifica ad aziende che comprano o vendono da società estere del gruppo, l'amministrazione finanziaria richiede quale sia il criterio seguito per quantificare il transfer price, ve-

rificandone poi la correttezza, senza peraltro che vi sia uno specifico obbligo di documentazione a carico del contribuente.

Si pensi al caso in cui il prezzo praticato per determinati beni prodotti specificamente per una consociata estera sia pari al costo maggiorato di una certa percentuale di ricarico ("cost plus"); la legge non obbliga di mantenere agli atti una particolare documentazione a supporto del criterio e dunque di motivare perché questo metodo è stato scelto e come si è individuato il ricarico applicato.

Su questo quadro normativo interviene la novità introdotta dall'articolo 26 del Dl 78/2010 e dal successivo provvedimento delle Entrate del 29 settembre scorso. Le disposizioni sostanziali sono immutate, nessun ulteriore obbligo viene imposto ai contribuenti, ma si dettano regole uniformi per dimostrare sia le politiche del gruppo a livello internazionale, sia i criteri applicati dalla società italiana.

La parte più significativa del provvedimento risulta evidentemente quella che richiede di descrivere il metodo applicato per i transfer price. Occorrerà, infatti, non solo enunciare il criterio, ma anche giustificare (sulla base di analisi economiche svolte dal contribuente) la conformità ai

principi di libera concorrenza. Inoltre, se il criterio non è tra quelli ritenuti preferibili dall'Ocse, si dovrà motivare adeguatamente la decisione. Non si tratta, come detto, di documenti obbligatori (se il prezzo è congruo, nessun rilievo potrà essere fatto dal verificatore anche se mancano particolari documentazioni di supporto), ma è evidente l'utilità della loro adozione, pur in presenza di oneri amministrativi non indifferenti. Le imprese potranno infatti supportare meglio la loro posizione e, in ogni caso, anche qualora i prezzi non siano ritenuti conformi al valore normale, escatti quindi l'accertamento, evitare l'irrogazione delle sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Redditometro. Gli effetti del cambio di regole

Immobili a rischio «nero» con spese calcolate su un anno

Dario Deotto

Il fatto che le spese relative a investimenti durevoli vengano tutte imputate a reddito presunto dell'anno ai fini del nuovo accertamento sintetico potrebbe determinare un'ulteriore contrazione dei mercati (specie di quello immobiliare), l'aumento delle transazioni "in nero" e favorire l'instestazione societaria.

La nuova norma fissa la presunzione che tutto ciò che si spende nel periodo d'imposta sia finanziato con redditi maturati nello stesso periodo, ferma restando la possibilità di provare che le spese sono state alimentate con redditi precedenti, esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o con liberalità.

Nel concetto di «spesa di qualsiasi genere» rientrano sia le spese ordinarie sia quelle straordinarie. Tra quest'ultime sono da includere anche quelle che prima erano annoverabili tra le spese per incrementi patrimoniali, per esempio gli immobili, le autove-

ture, i mezzi finanziari; la vecchia norma stabilivano che queste spese si presumessero sostenute con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti, per cui l'incremento della ricchezza si poteva ritenere stratificato negli anni che avevano preceduto l'acquisto. Con il Dl 78/2010 è stata eliminata questa presunzione, sicché le spese che rientravano tra gli incrementi patrimoniali ora vanno considerate tra le «spese di qualsiasi genere» sostenute nel periodo d'imposta. Se ad esempio il contribuente nel 2010 acquista un'abitazione per 300mila euro e

1 PIÙ LETTI

www.isole24ore.com/norme

- 1) I «piccoli» recuperano l'Irap
- 2) Scudo: difesa a due stadi
- 3) La Finanza a caccia di incapienti
- 4) Il dentista paga i diritti musicali

stipula un mutuo per 200mila euro, l'importo di 100mila euro viene tutto imputato a reddito presunto di quest'anno.

Questa impostazione, anche se elimina la vecchia discrasia per cui il bene disponibile rilevava sia ai fini del redditometro sia come incremento patrimoniale, appare troppo penalizzante perché un investimento di un certo "peso" non può essere stato sostenuto solo con redditi dell'anno. Questo anche in considerazione delle difficoltà che avrà il contribuente a dimostrare il contrario. In mancanza di liberalità che hanno finanziato la spesa, non si potrà che portare in visione agli uffici copia delle proprie dichiarazioni dei redditi degli anni passati. Si tratta però di capire quanto si potrà risalire, e le modalità con cui l'ufficio riuscirà a comprendere che alcune spese possono essere il frutto di molti anni di sacrifici. Per questa ragione, la norma sembra concedere troppo spazio di manovra agli uf-

fici, soprattutto nel considerare il numero congruo di annualità passate come fonte delle spese.

Certo è che se l'investimento è stato effettuato quasi interamente con mutui e finanziamenti, saranno le rate a rilevare come spesa sostenuta nell'anno, ma i finanziamenti costano (gli interessi), ed è giusto che chi ha della disponibilità sia in grado di spendere e investire senza avere lo spauracchio dell'accertamento. Anche perché questo può determinare, per certi settori (già in crisi, come quello immobiliare), un ulteriore freno alle vendite, dato dalle paure dei compratori; un altro rischio è che aumenti il nero, perché nella logica del "sintetico" meno si spende e meno si guadagna.

Un'ulteriore conseguenza potrebbe essere l'instestazione sempre maggiore dei beni a società in qualche modo attive, per evitare l'ulteriore presunzione delle società di comodo. Infatti, se con il vecchio redditometro contava la disponibilità del bene, che rilevava anche se intestato a un altro soggetto, anche il nuovo redditometro dovrebbe poggiare sulla spesa, aumentata di determinati coefficienti, e non sulla disponibilità. Si tratta di vedere come i decreti attuativi terranno conto di questi aspetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa cambia

Il principio

- Le «spese di qualsiasi genere» sostenute nel periodo d'imposta si presumono reddito dell'anno
- Resta ferma la possibilità di dimostrare che le spese siano alimentate da redditi precedenti, esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o con liberalità

La differenza

- In precedenza gli incrementi patrimoniali si consideravano per un quinto all'anno, nel senso che sostenuta una spesa di mille nel 2008, l'importo di 200 veniva attribuito come reddito del 2008 e gli altri 800 nei quattro anni precedenti

Le conseguenze

- Nel caso di acquisto di un immobile, l'importo effettivamente pagato, al netto del mutuo, viene imputato tutto a reddito dell'anno

L'incognita

- Rimane da capire a quanti anni indietro sarà possibile risalire per giustificare la spesa, e le modalità che saranno utilizzate dagli uffici per tenere conto di questi elementi

Conviene indicare la provenienza

Il denaro donato registrato nell'atto

Angelo Busani

Se il denaro per finanziare un acquisto proviene da un familiare (ad esempio: dai genitori che comprano l'appartamento a un figlio), il rischio che il fisco presuma un reddito in capo all'acquirente può essere evitato in anticipo con un semplice accorgimento tecnico: dichiarando nel contratto da chi proviene il danaro (non è indispensabile anche il contratto sia firmato da chi ha fornito il danaro). Beninteso, il contribuente ha la possibilità, anche in assenza di questa esternazione della fonte da cui il denaro giunge, di provare che il denaro è stato legittimamente fornito da terzi e che quindi non è accertabile in capo all'acquirente un reddito coincidente con il prezzo pagato.

Dalla dichiarazione circa la provenienza del denaro impiegato per l'acquisto non può derivare alcuna negativa conseguenza, né sotto l'aspetto civilistico, né sotto quello fiscale. Quanto a

quest'ultimo profilo, va ricordato che l'articolo 1, comma 4-bis del decreto legislativo 346/1990 (il testo unico dell'imposta di successione e donazione) sancisce infatti che il fisco presuma un reddito in capo al donatore non si applica nei casi di donazioni «collegate ad atti concernenti il trasferimento» della proprietà di immobili «qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto» (una compravendita immobiliare rientra in questo perimetro poiché essa si applica o l'Iva o il registro). In sostanza, l'esplicitazione della donazione del denaro, che i genitori fanno al figlio (per la compravendita), non comporta in questi casi l'applicazione dell'imposta di donazione.

Quanto ai profili civilistici non sono particolari problematiche. Infatti, il bene acquistato dal figlio pagando il prezzo con denaro del genitore non soffre i problemi di successiva rivendibili-

tà che invece si pongono quando si tratta di rimettere in circolazione beni che siano stati oggetto di donazione "diretta". In altri termini, se Tizio dona a Caio un immobile (questa è chiamata donazione "diretta") e Caio lo rivende, l'acquirente di Caio potrebbe essere disincantato all'acquisto per la possibilità di trovarsi coinvolto in una lite tra gli eredi di Tizio che impugnino la donazione come lesiva dei diritti di legittima (l'immobile potrebbe essere preteso in restituzione).

Nel caso invece dei genitori che paghino il prezzo dovuto dal figlio (si parla in questo caso di donazione "indiretta"), ciò che esce dal patrimonio del donante è il denaro (e non l'immobile, come nel caso appena visto della donazione dell'immobile da Tizio a Caio), con la conseguenza che, se il figlio rivende il bene comprato con denaro dei genitori, l'acquirente non può subire alcuna conseguenza negativa (come ha ribadito anche la Cassazione nella sentenza n. 11496/2010: si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 agosto).

Occorre comunque tenere conto che nel caso di più figli la donazione deve essere essere ripartita tra i figli di legittima, cioè non creare eccessive disparità di trattamento tra gli eredi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNEDÌ SUL SOLE



LA SEMPLIFICAZIONE NON RIDUCE I PERMESSI EDILIZI

■ Otto diversi titoli per aprire i cantieri. È la fotografia dell'attuale quadro normativo in edilizia, nonostante negli ultimi mesi si siano susseguiti ben tre interventi legislativi con l'obiettivo dichiarato di snellire le procedure